



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Proc. n. 1/2025

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, della Federazione Italiana Badminton, composta da:

Avv. Federico Bianca (Presidente);

Avv. Prof. Luca Fiorimonte (Componente);

Avv. Prof. Mario Tocci (Componente – Relatore);

ha pronunciato, all'esito dell'udienza tenutasi in videoconferenza addì 9 ottobre 2025, la seguente

Decisione

a seguito di ricorso interposto mercé atto di reclamo dalla SSD *Ludens* (cod. aff. 2449), col patrocinio dell'Avv. Stefano Sammito del Foro di Ragusa, a gravame della decisione del Giudice Sportivo Nazionale intervenuta in data del 4 agosto 2025 nell'ambito dell'afferente procedimento n. 5/2025.

Letto il reclamo ed i relativi allegati.

Visti tutti gli atti di causa.

Uditi, nella prefata udienza in videoconferenza, l'Avv. Stefano Sammito per la reclamante nonché il sig. Marcantonio Fiorito, giudice-arbitro, previamente identificati e fatti destinatari degli ammonimenti procedurali di rito, come da verbale in atti; e, vieppiù, in camera di consiglio, l'Avv. Prof. Mario Tocci quale relatore.

Stanti la premessa e le considerazioni in diritto ora in via di declinazione descrittiva.

Premessa.

Il Giudice Sportivo Nazionale, nella decisione del 4 agosto 2025 intervenuta nell'ambito del procedimento n. 5/2025 ivi pendente, ha statuito di non omologare il risultato ed il punteggio di cui ai referti di gara del giudice-arbitro sig. Marcantonio Fiorito circa le partite del concentramento dei *play-off* del campionato regionale maschile a squadre di serie C, in Paternò (Ct) il 29 giugno 2025, disputate dalla SSD *Ludens* contro l'ASD *Badminton Milazzo* e l'ASD *Pol. Le Racchette* e l'USD *Atletico Gangi*, per l'effetto, comminando in ciascuna di esse la sconfitta della prima col punteggio di 0-5 a norma dell'art. 3.13.1 del Regolamento Gare e al lume della violazione degli artt. 7 dello Statuto Federale e 1 e 2 del Regolamento di Giustizia.

[Handwritten signature]



Indi ritenendo sussistente la condotta del mancato schieramento dell'atleta sig. Denis Puglisi (tessera n. 1171222) in almeno due incontri della prodromica fase a gironi, e, dunque, reputando la mancata venuta ad esistenza del requisito normativo di partecipazione alla successiva fase dei *play-off* medesimi.

Segnatamente, secondo il giudicante di prime cure, il prefato atleta sig. Denis Puglisi avrebbe preso parte, durante la primigenia fase a gironi del campionato *de quo*, al solo incontro disputato dalla SSD *Ludens* contro l'ASD *Paternò Badminton Club*.

Vieppiù, l'apoteigma di primo grado contiene la deplorazione nei confronti della SSD *Ludens* ai sensi del disposto dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia.

Con reclamo del 6 agosto 2025, tempestivamente interposto (vista la sospensione dei termini procedurali) addì 5 settembre 2025 a ministero dell'Avv. Stefano Sammito del Foro di Ragusa, la SSD *Ludens* ha gravato la decisione di primo grado testé estremizzata, deducendone l'erroneità fattuale e giuridica in virtù dell'asserito travisamento dei fatti e della supposta non corretta valutazione delle prove documentali a supporto, pertanto chiedendone l'annullamento, altresì mercé revoca della deplorazione.

Il gravame della SSD *Ludens* si è basato sull'argomento secondo cui l'atleta sig. Denis Puglisi sarebbe stato schierato nella partita disputata dalla medesima compagine addì 15 giugno 2025 nel corso dell'iniziale fase a gironi del campionato contro la compagine dell'Alto Sasso, laddove a costui sarebbe da riferire l'erronea indicazione dell'atleta sig. Denis Puglisi nel verbale di gara sotteso al modello "SQ69" e visto che il modello "SQ67" riporterebbe la corretta menzione dell'atleta sig. Denis Puglisi.

Ha invocato in via istruttoria la reclamante, salva la sollecitazione di ogni conferente potere istruttorio del giudice d'appello, l'ammissione di prove documentali e testimoniali. Quanto alle prove documentali: i modelli "SQ67" e "SQ69" di cui alla partita in questione e alcune fotografie scattate all'atleta sig. Denis Puglisi nel corso di essa. Quanto alle prove testimoniali: l'escussione sia del giudice-arbitro della menzionata partita, nella persona del sig. Marcantonio Fiorito, sia di alcuni tesserati della SSD *Ludens*, nelle persone degli atleti sigg. Silvia Sardella, Adriana Lucifora, Andrea Franceschino e Ludovica Cavallo sui seguenti capitoli: "vero o no che il giorno 15/06/2025, nella partita tra le squadre Alto Sasso e Ludens, nella disciplina 1° SM, contro l'atleta Li Puma Claudio ha giocato l'atleta Puglisi Denis"; "vero o no che nel verbale dell'incontro (mod. S069) di giorno 15/06/2025, nella partita tra le squadre Alto Sasso e Ludens, nella disciplina 1° SM, doveva essere scritto DENIS al posto di DANIS".

La Corte ha, con ordinanza interlocutoria emanata nell'esercizio dei propri poteri istruttori, ammesso la richiesta istruttoria formulata dalla reclamante limitatamente all'escussione del



giudice-arbitro sig. Marcantonio Fiorito, che è stato effettivamente udito all'udienza in videoconferenza del 9 ottobre 2025 e ha affermato di ricordare che il giocatore-partecipante all'incontro disputato dalla SSD *Ludens* contro la compagine dell'Alto Sasso addì 15 giugno 2025 nel corso dell'iniziale fase a gironi del campionato regionale maschile a squadre di serie C fosse stato il sig. Denis Puglisi, soggiungendo di riconnettere l'errore di trascrizione del di lui nominativo nel verbale di gara sotteso al modello "SQ69" alla contemporanea disputa di molte partite in quel giorno così da ingenerare confusione.

Considerazioni in diritto.

Il ricorso è fondato.

È infatti indubbiamente provato che, a cagione di un errore di scrittura del giudice-arbitro all'uopo designato, sig. Marcantonio Fiorito, corrisponde all'atleta sig. Denis Puglisi l'atleta sig. Danis Puglisi di cui al verbale di gara dell'incontro disputato dalla SSD *Ludens* contro la compagine dell'Alto Sasso addì 15 giugno 2025, ore 19:00/20:00, nel corso dell'iniziale fase a gironi del campionato regionale maschile a squadre di serie C.

È emerso, infatti, dalla dichiarazione resa in udienza da esso sig. Fiorito, che il giudice-arbitro involto ha corretto a penna il nome di persona del sig. Puglisi sul verbale di gara *de quo*, non apponendo la lettera E in luogo della A, configurando un errore materiale passibile di modifica, in mancanza di altre prodromiche dichiarazioni/rettifiche da parte del giudice-arbitro stesso, solo a mezzo del presente procedimento.

La decisione impugnata va quindi riformata così da permettere l'effettiva osservanza dell'art. 3.13.1 del Regolamento Gare, allo stato in apparenza erroneamente applicato dal giudice sportivo di prime cure, e da tutelare il diritto della reclamante a vedersi riconosciuti i risultati ottenuti sul campo ex art. 4.1 del Regolamento di Giustizia in ossequio al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del C.G.S. CONI e dell'art. 65.1 dello stesso Regolamento di Giustizia.

Sicché devono scaturirne:

- l'omologazione del risultato e del punteggio di cui ai referti di gara del giudice arbitro circa le partite del concentramento dei *play-off* del campionato regionale maschile a squadre di serie C, in Paternò (Ct) il 29 giugno 2025, disputate dalla SSD *Ludens* contro l'ASD *Badminton Milazzo* e l'ASD *Pol. Le Racchette* e l'USD *Atletico Gangi*;
- l'annullamento della deplorazione, di cui alla pronuncia di primo grado, a carico della SSD *Ludens*.

Circa gli oneri, è da disporsi la restituzione alla reclamante del versato contributo di Euro 120,00. Nulla quanto alle spese in ragione della non particolare complessità della vicenda controversa.



Del resto, l'emersa condotta del suddetto giudice-arbitro, in quanto astrattamente corrispondente alla trasgressione della regola di corretta compilazione dei fogli di arbitraggio, potrebbe risultare suscettibile della violazione del combinato disposto dell'art. 4.2.7. lett. b) del Regolamento Ufficiali di Gara, dell'art. 3.7 del Codice di Comportamento degli Ufficiali di Gara e dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia. Donde, la Corte ritiene di stabilire, come in effetti stabilisce, la trasmissione, a cura della Segreteria Federale, del ricorso/reclamo e dei relativi allegati nonché della presente decisione al Procuratore Federale ex art. 106.3 del Regolamento di Giustizia onde valuti l'avvio dell'azione disciplinare a carico del prefato sig. Marcantonio Fiorito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Dispone la restituzione del contributo versato nella misura di Euro 120,00.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione alle parti.

Così deciso in videoconferenza il giorno 9 ottobre 2025.

Il Presidente

Avv. Federico Bianca

Avv. Prof. Luca Fiormonte

Componente

Avv. Prof. Mario Tocci

Componente – Relatore